

R.G. n. 2183/2019



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE**

composto dai sigg.ri magistrati:

Dott. Filippo Lamanna	PRESIDENTE
Dott. Nicola Tritta	GIUDICE
Dott. Francesca Iaquina	GIUDICE REL. ED EST.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento rubricato al n. 2183/2019 R.G.,

avente ad oggetto: **omologazione ex art. 180 L.Fall.**

del concordato preventivo proposto da G.F.A s.r.l., assistita e difesa dall'avv. Paolo Messuri

-----  
**1.** Con ricorso depositato il 2.03.2018 la società G.F.A. s.r.l. ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161, co. 6, L.Fall., con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art.161, co. 2 e 3, L.Fall.

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, co.5, L.Fall. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

Con decreto del 23.03.2018 è stata richiesta una integrazione documentale al ricorrente e con successivo decreto del 10.04.2018, ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo costituito dalla ricorrenza dello stato di crisi, richiesti dal legislatore per l'accesso alle procedure concorsuali, il Tribunale ha concesso alla società termine sino al 30.07.2018 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.161, co. 2 e 3, L.Fall., nominando commissario giudiziale il dott. Marco Sassi.

In data 19.07.2018 la società ricorrente ha chiesto la concessione di una proroga; con provvedimento emesso in data 23.07.2018, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, è stata concessa proroga per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e co. 3 L.Fall. sino al 28.09.2018.

Nel rispetto del termine assegnato, la società ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione prescritti dalla legge.

Con provvedimento del 22.11.2018, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società G.F.A. s.r.l., ordinando la convocazione dei creditori per il 13.03.2019 innanzi al giudice delegato.

Con provvedimento del 7.02.2019 il Tribunale, in accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente, previo parere del commissario giudiziale, ha disposto il differimento dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 l.fall. al giorno 30.05.2019.

Svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale è stata raggiunta la maggioranza di legge, il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.



Il Tribunale, con provvedimento del 15.07.2019, ha preso atto che, come riferito dal Giudice Delegato, nell'adunanza dei creditori in data 30.05.2019 e nei venti giorni successivi, sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 L.F. in quanto: a) dopo la comunicazione della relazione ex art. 172 l.f. e sino alla data del 29.05.2019 sono pervenute manifestazioni di voto favorevole per un importo di crediti di euro 715.356,70 e contrarie per un importo di euro 3.806,72, pari, rispettivamente al 56,34% ed allo 0,30% del montante crediti ammessi al voto; b) nel termine di legge sono pervenute adesioni per un ulteriore importo di crediti di euro 305.360,48; c) complessivamente risultano pervenute manifestazioni di voto favorevole per euro 1.020.717,18, pari alla percentuale dell'80,38% del montante crediti ammessi al voto.

Ha pertanto dichiarato approvato il concordato, fissando l'udienza del 26.09.2019 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita la società chiedendo che il concordato sia omologato.

Non è stata proposta alcuna opposizione.

All'udienza del 26.09.2019 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti per l'omologazione del concordato, deve anzitutto rilevarsi che l'*iter* procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra.

Devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 legge fallimentare ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale.

Si rileva inoltre che la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di natura liquidatoria che postula l'alienazione dell'intero patrimonio immobiliare della società e così riassumibile: la G.F.A. s.r.l. intende alienare l'intero patrimonio immobiliare, composto da 17 beni (unità immobiliari e terreni), siti nei Comuni di Novara, Cameri, Borgomanero, Verbania e Locorotondo, stimati complessivamente in euro 16.405.915 al fine di mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita. Ulteriori risorse funzionali al soddisfacimento dei creditori vengono individuate nei canoni di locazione relativi ai beni concessi in leasing per un importo totale di euro 748.833,37, nonché nel credito derivante dalla liquidazione di un sinistro per euro 48.650,00. La durata del piano è indicata complessivamente in cinque anni. Il piano prevede il soddisfacimento integrale sia delle spese prededucibili e dei relativi crediti pari ad euro 2.235.859, sia dei crediti privilegiati e chirografari.

Quanto alla fattibilità del piano concordatario, non è dubbio che il Tribunale possa riesaminare tale requisito anche in occasione del giudizio di omologa (cfr. Cass., n. 22691/2017); cionondimeno, nel caso di specie non vi è alcun motivo per mutare il giudizio già anteriormente espresso su questo aspetto, tanto più dopo l'ormai intervenuta espressione (positiva) del voto da parte dei creditori ed il parere favorevole del commissario giudiziale, pur con una previsione al ribasso della percentuale di pagamento dei creditori chirografari, ma comunque per un importo superiore al limite di legge.

Il Commissario, in particolare, ha affermato che la previsione di soddisfazione del credito, quanto ai creditori chirografari, è indicata nella percentuale del 30%.

Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e rilevato che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Quanto alle restanti condizioni di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori deve farsi - per brevità - mero rinvio agli atti del procedimento.



Per quanto concerne la nomina di uno o più liquidatori, il relativo incarico deve essere affidato al professionista legittimato, come individuato in dispositivo.

3. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto da G.F.A. S.R.L. [C.F. 01265880037], con sede in Novara, via Verbano, n. 100;

2) nomina Liquidatore Giudiziale il dr. GIUSEPPE COLOMBO, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- b) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone in via telematica copia digitale al Commissario Giudiziale, che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- c) il Liquidatore darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ultimo comma, L.F.;
- d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sui rapporti periodici di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;



- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;
- 4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F., nonché sul sito internet del Tribunale;
- 5) dichiara irripetibili le spese del procedimento.

Così deciso in Novara, il 3 ottobre 2019.

Il Presidente  
dott. Filippo Lamanna

Il Giudice rel.  
dott.ssa Francesca Iaquina

